



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. 13

---

PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione  
d'iniziativa dei Consiglieri Zecchinato, Brescacin, Valdegamberi, Bet, Dolfin, Puppato, Vianello, Cestari, Finco e Sponda \*

**MISURE DI RAFFORZAMENTO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL  
TERZO SETTORE: RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO  
DELL'AMMONTARE DELLA QUOTA DELL'IRPEF LIBERAMENTE  
DESTINABILE IN BASE ALLA SCELTA DEL CONTRIBUENTE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 22 novembre 2021.

---

\* Con nota del 23 novembre 2021, prot. 18017 il consigliere Valdegamberi ha sottoscritto la proposta di legge statale.

\* Con nota del 7 dicembre 2021, prot. 18789 i consiglieri Bet, Dolfin, Puppato, Vianello, Cestari, Finco e Sponda hanno sottoscritto la proposta di legge statale.

## **MISURE DI RAFFORZAMENTO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DELL'AMMONTARE DELLA QUOTA DELL'IRPEF LIBERAMENTE DESTINABILE IN BASE ALLA SCELTA DEL CONTRIBUENTE**

*Relazione:*

*Con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il 5 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale, questo per dare un sostegno agli enti del terzo settore non profit.*

*Il 5 per mille (5×1000) è la quota di imposta sui redditi delle persone fisiche che il contribuente, secondo principi di sussidiarietà fiscale, può destinare agli enti non profit iscritti presso l'elenco dei beneficiari tenuto dall'Agenzia delle Entrate e alle iniziative sociali dei comuni.*

*Le finalità del 5 per mille sono espressamente definite dalla legge. Possono infatti beneficiare del 5 per mille gli enti non profit (oltre ad alcune amministrazioni pubbliche) le cui attività rientrano nelle finalità definite dalla legge e possono pertanto accreditarsi presso una specifica amministrazione; risultano beneficiari anche i Comuni, che però sono vincolati a destinare le risorse alle proprie attività sociali. È onere delle organizzazioni non profit informarsi per individuare la finalità più adatta e quindi avviare il percorso di accreditamento.*

*I contribuenti possono destinare la quota del 5 per mille dell'Irpef a soggetti operanti nei seguenti settori:*

- volontariato (competente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese);*
- ricerca scientifica e universitaria (competente il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca);*
- ricerca sanitaria (competente il Ministero della Salute);*
- politiche sociali perseguite dai Comuni (competente il Ministero dell'Interno);*
- attività sportive a carattere dilettantistico (competente la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Ufficio per lo Sport con il supporto del CONI, salvo per gli anni 2006 e 2007);*
- attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (competente il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il turismo- attività introdotta dall'anno 2012 con la legge 15 luglio 2011, n. 111);*
- sostegno alla gestione delle aree protette (competente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - attività introdotta dall'anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172).*

*In merito alla qualificazione del contributo del cinque per mille, occorre ricordare tre provvedimenti giurisdizionali che ne hanno definito la natura giuridica.*

*Il primo è la sentenza n. 202/2007 della Corte Costituzionale, con cui viene esclusa la natura fiscale del beneficio del cinque per mille, non essendo quindi tali quote qualificabili come entrate tributarie. Il titolo di acquisto della*

*quota del cinque per mille da parte dell'Erario, infatti, si trasforma a seguito della dichiarazione di volontà del contribuente che abbia deciso di destinare la quota al finanziamento ai soggetti da lui indicati, svolgenti attività ritenute meritevoli dall'ordinamento e inclusi in apposite liste. Lo Stato diviene, pertanto, mandatario necessario ex lege e deve corrispondere la somma ai soggetti indicati.*

*Il secondo provvedimento è il parere decisorio del Consiglio di Stato n. 2627/2011, reso nell'adunanza del 14 novembre 2012 in sede di ricorso straordinario, con il quale il cinque per mille non è qualificato come liberalità del cittadino, ma derivante da una scelta dello Stato di consentire la destinazione di una parte delle sue spettanze a enti che svolgono un ruolo sussidiario in materia di politiche sociali (per approfondimenti: Estratto della decisione del Consiglio di Stato Sezione II).*

*Il terzo provvedimento è la sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite n. 24964/2017 che, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2007 ribadisce la natura non tributaria del beneficio del cinque per mille e ne deriva la non competenza rationae materiae del giudice tributario. Per effetto della scelta del contribuente infatti, la quota del 5 per mille perde la natura di entrata tributaria e assume quella di "provvista" versata obbligatoriamente all'erario per finanziare enti ritenuti meritevoli di sostegno economico. In aggiunta, la sentenza, osservando come il potere esercitato dall'Amministrazione finanziaria abbia natura vincolata, esclude pure la competenza del giudice amministrativo, riferendo la questione a quello ordinario.*

*Lo scopo era di dare la possibilità ai contribuenti di destinare la quota dell'IRPEF liberamente destinabile a soggetti non profit, che svolgono un ruolo centrale nella vita civile e vanno sostenuti affinché possano consolidarlo.*

*Lo strumento del "5 per mille" è stato un grandissimo successo, i numeri lo testimoniano; il non profit è un pilastro fondamentale per offrire opportunità a chi vive condizioni di fragilità, per far crescere una cultura della diversità e dell'accoglienza, per migliorare la qualità della vita nelle nostre comunità.*

*Il principio applicato consente, oltre che dare risorse ai soggetti destinatari, di impedire il passaggio del gettito fiscale attraverso gli uffici pubblici consentendo di raggiungere direttamente il destinatario con notevoli risparmi di tempo e risorse.*

*Sostenere il terzo settore è un investimento e non un costo. Il Terzo Settore contribuisce allo sviluppo di quella infrastruttura sociale che rafforza le nostre comunità e le rende capaci di affrontare l'onda d'urto delle sfide che stiamo attraversando. Per questo è cruciale continuare a sostenere chi opera sul nostro territorio, vicino alle persone e ai loro bisogni.*

*L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi del 5 per mille 2020, che fanno riferimento alle dichiarazioni dei redditi compilate nella primavera/estate del lockdown. Sono 16,5 milioni gli italiani che hanno firmato, di cui 10,5 hanno scelto il volontariato. È stato superato il tetto dei 520 milioni di euro.*

*L'elenco degli ammessi comprende in totale 69.151 enti: in cima alla classifica si trovano gli enti del volontariato (49.491), a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (10.902), gli enti impegnati nella ricerca scientifica (510), quelli che operano nel settore della sanità (106), gli enti dei beni culturali e paesaggistici (136) e gli enti gestori delle aree protette (24). Nell'elenco figurano anche 7.982 Comuni, a cui sono destinati 16,5 milioni di euro.*

*Il presente PdLS vuole quindi aumentare il sostegno a tali enti incrementando la quota dell'IRPEF liberamente destinabile dal contribuente a soggetti non profit dal "5 per mille" al "10 per mille", senza gravare sul cittadino.*



## **MISURE DI RAFFORZAMENTO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE: RIDETERMINAZIONE IN AUMENTO DELL'AMMONTARE DELLA QUOTA DELL'IRPEF LIBERAMENTE DESTINABILE IN BASE ALLA SCELTA DEL CONTRIBUENTE**

**Art. 1 - Rideterminazione della quota della imposta sul reddito delle persone fisiche destinabile a finalità di sostegno di enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali.**

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2022 ed a valere per la dichiarazione dei redditi riferita all'anno 2021, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche e ferma restando la facoltà di destinare, in base alla propria scelta, una quota dell'imposta ad una delle finalità previste dal comma 337 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ovvero alle finalità di cui:

- a) alla lettera a), ovvero, nelle more della attivazione del Registro degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a finalità di sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- b) alla lettera b), ovvero al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) alla lettera c) ovvero al finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) alla lettera d) ovvero ad attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;

la quota, già definita nella misura del 5 per mille, è rideterminata nella misura del 10 per mille;

2. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF a valere dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 2021, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

### **Art. 2 - Disposizioni attuative.**

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono aggiornate le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non spettanti.

2. Nelle more della emanazione del decreto di cui al comma 1, trova applicazione, per quanto compatibile, la disciplina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2020 "Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini

per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi”.

**Art. 3 - Norma finanziaria.**

1. Sono autorizzati, in misura corrispondente agli ammontari di cui all'articolo 1 ed a fini compensativi, prelievi dagli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente e di parte investimento iscritti, ai fini del bilancio triennale 2021-2023 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022 e 2023, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati.

**Art. 4 - Entrata in vigore.**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## INDICE

Art. 1 - Rideterminazione della quota della imposta sul reddito delle persone fisiche destinabile a finalità di sostegno di enti del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali.....	5
Art. 2 - Disposizioni attuative.....	5
Art. 3 - Norma finanziaria.....	6
Art. 4 - Entrata in vigore.....	6